

# **Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa**

## **Indice**

- ART.1 Oggetto**
- ART.2 Ambito di applicazione**
- ART.3 Competenza per il conferimento degli incarichi**
- ART.4 Presupposti e requisiti per il conferimento**
- ART.5 Programmazione dei fabbisogni**
- ART.6 Criteri e modalità di conferimento**
- ART.7 Procedura comparativa**
- ART.8 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**
- ART.9 Disciplinare di incarico**
- ART.10 Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi**
- ART.11 Limite massimo di spesa annua per incarichi e consulenze**

## **ART. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 nel testo vigente e costituisce stralcio e specificazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

## **ART. 2 (Ambito di applicazione)**

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale la Provincia provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti Codice Civile., il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), e dell'incarico libero professionale.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b. gli incarichi professionali relativi ai servizi tecnici, disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art.7, comma 6 quater, D.Lgs.165/2001.
- d. Gli incarichi a società in quanto non rientranti in questo ambito di applicazione.

## **ART. 3 (Competenza per il conferimento degli incarichi)**

1. Gli incarichi di cui all'art.2, comma 1, vengono conferiti dai Dirigenti.

## **ART. 4 (Presupposti e requisiti per il conferimento )**

1. Per esigenze straordinarie o non diversamente organizzabili con personale in servizio, la Provincia può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi come possesso di Diploma di Laurea, conseguito secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del Decreto Ministeriale n.509 del 3 novembre 1999 o Diploma di Laurea specialistica, in materie e con indirizzo strettamente attinente all'ambito della prestazione da affidare ed eventuali specifiche abilitazioni, iscrizioni in albi professionali o esperienze professionali.

2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

3. L'impossibilità oggettiva per l'ente di procurarsi, all'interno della propria organizzazione, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, deve essere verificata attraverso il seguente iter procedurale:

- il dirigente informa preventivamente il proprio Direttore di Area della esigenza che può determinare un eventuale conferimento di incarico esterno, al fine di valutare congiuntamente la disponibilità di personale nell'ambito dell'intera Area di appartenenza;
- in caso di conclusione negativa della fase precedente, il Dirigente trasmette richiesta di disponibilità di personale a tutti i Direttori di Area; ogni Direttore darà informazione al personale della propria Area di tale richiesta.

- alla scadenza del termine assegnato per la risposta e in assenza di manifestazione di disponibilità di personale, si può attivare la procedura comparativa per il conferimento dell'incarico;
- la determinazione di incarico, prima dell'esecutività viene valutata dal Direttore Generale, in collaborazione il Direttore dell'Area Risorse Umane ed i Dirigenti dei Servizi Ragioneria ed Amministrativo Personale, ai fini del rispetto dei limiti di spesa assegnati a ciascuna Area. Ogni tre mesi il Direttore Generale riferisce alla Giunta gli esiti del monitoraggio sopra indicato e del rispetto degli obiettivi fissati e dei limiti di spesa stabiliti. Con la stessa cadenza viene data informazione anche alle O.O.S.S..

4. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

5. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai Funzionari ed ai Dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.

#### **ART. 5 (Programmazione dei fabbisogni)**

1. La Provincia individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della Legge n.244/2007, quelli che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 2.

#### **ART. 6 (Criteri e modalità di conferimento)**

1. In esecuzione di quanto previsto dal precedente art.5, il Dirigente individua, di norma, i collaboratori mediante procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:

- a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Provincia nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art. 4, comma 3;
- b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.

3. A cura del medesimo Dirigente, l'avviso di selezione è pubblicato, di norma, per 15 giorni consecutivi sul sito web della Provincia, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità. In caso di particolari e motivate ragioni di urgenza, detto termine può essere ridotto fino a 5 giorni.

4. Le manifestazioni di interesse possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

5. Per incarichi di importo inferiore a euro 10.000,00 netti, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. Ove ritenuto opportuno e conveniente, la Provincia può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 3, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti culturali, professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

7. A dette liste la Provincia può attingere qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 netti, oppure riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, utilizzando un criterio di rotazione.

#### **ART. 7 (Procedura comparativa)**

1. Il Dirigente effettua la valutazione, e in tale attività può avvalersi di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

2. La valutazione è effettuata comparando, a seconda dei casi, gli elementi curriculari e le proposte economiche.

3. Per ciascun curriculum pervenuto, viene elaborato un giudizio sintetico. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, è possibile ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Dirigente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e il corrispondente giudizio sintetico dovranno fare riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o simili rispetto a quelle dell'incarico da affidare – anche presso l'Ente - come emergenti dal curriculum;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) ai titoli culturali posseduti (a titolo esemplificativo: laurea aggiuntiva, dottorato, master, docenze, diplomi di specializzazione ecc.).

## **ART. 8 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7, la Provincia può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) *sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 7. Si precisa che in tali ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate dall'Amministrazione;*
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità dell'esperto esterno o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi ad attività di docenza o di formazione specialistica al personale dell'Ente ~~nonché agli alunni dell'ITIP Fermi~~, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione a convegni e/o seminari in qualità di relatore, stante la incomparabilità della prestazione.
- f) per le procedure comparative che si attuano sulla base di direttive o norme comunitarie

## **ART. 9 (Disciplinare di incarico)**

1. Il Dirigente con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e le clausole contrattuali.
2. I contratti di lavoro relativi agli incarichi di cui all'articolo 1, sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, in esecuzione di determinazione del Dirigente.
3. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) durata dell'incarico;
  - b) luogo in cui viene svolta l'attività;
  - c) oggetto della prestazione;
  - d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
  - e) compenso per l'attività svolta;
4. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, l'esperto è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività svolte.
5. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta, altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.
7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure, sulla base della esatta

quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **ART. 10 (Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi)**

1. La Provincia rende noti gli incarichi conferiti:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale, a cura del servizio amministrativo del personale, al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007, la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Dirigente che ha affidato l'incarico, degli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato

#### **ART. 11 (Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze)**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, il limite massimo della spesa corrente per gli incarichi e le consulenze è fissato nella misura del 5% rispetto alla spesa annua di parte corrente, come risultante dagli appositi capitoli di bilancio. Sono esclusi dal predetto limite massimo gli incarichi per servizi tecnici conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale.